

Gli “esodati”, la riforma delle pensioni e la “presupposizione”.

di Giuseppe Pellacani

Alcuni giorni orsono, mi è capitato di soffermarmi sull'articolo di un quotidiano che titolava “Esodati e fregati”. L'articolo si occupava di quei lavoratori (in numero compreso tra 100.000 e, secondo alcune stime, quasi 350.000) che, dopo aver calcolato il tempo che rimaneva loro per poter accedere ad un trattamento pensionistico, hanno accettato di abbandonare il posto di lavoro, dimettendosi o risolvendo consensualmente il contratto a fronte di un riconoscimento economico (a titolo ad esempio di “incentivo all'esodo”) che, in aggiunta alle prestazioni temporanee per mobilità o disoccupazione eventualmente spettanti, a erogate dal Fondo di solidarietà per i settori del credito, delle esattorie, dei monopoli e delle poste, potesse consentir loro di condurre un'esistenza “libera e dignitosa” (come vuole l'art. 36 della Costituzione) e di versare eventualmente la contribuzione volontaria (se necessario) fino al momento della pensione.

Senonchè nel frattempo, com'è noto, è intervenuta una riforma delle pensioni che ha innalzato l'età minima di accesso ai trattamenti travolgendo il presupposto sulla base del quale questi lavoratori avevano effettuato la propria scelta.

La domanda che mi sono posto è semplice: può il lavoratore tornare sui suoi passi, adducendo che “le carte in tavola” sono cambiate, ed esercitare un diritto di “ripensamento”?

La risposta, come sovente accade, è però assai meno semplice della domanda. Di getto, parrebbe quasi ovvio rispondere di no: un accordo una volta concluso e dato ad esecuzione non è ritrattabile al di fuori dei casi previsti dalla legge. In particolare, com'è noto anche ad uno studente al primo anno di giurisprudenza, il motivo che induce un contraente a stipulare un contratto non rileva ai fini della validità del contratto se non dichiarato, l'eventuale errore su circostanze di fatto o di diritto può comportare l'annullamento dell'accordo solo se è essenziale e riconoscibile, l'eccessiva onerosità sopravvenuta presuppone che la prestazione non sia già definitivamente eseguita.

Però, un po' come don Abbondio con Carneade, qualcosa ha continuato a ronzarmi in testa fino a quando, pescando tra i ricordi degli studi universitari, non mi è tornato alla mente un istituto, poco trattato in dottrina ed ancor meno in giurisprudenza: la presupposizione.

Ho allora riaperto due manuali di diritto privato, il Trabucchi e il Torrente-Schlesinger, dai quali ho tratto i brevi estratti qui di seguito riportati: “Figura diversa dalla condizione è la presupposizione, o condizione non dichiarata o non sviluppata o implicita. Più precisamente ricorre un caso di «presupposizione» allorché da un'interpretazione secondo buona fede della volontà negoziale risulta che le parti, pur non facendone espressa menzione nel contratto, hanno considerato pacifica e come determinante per la conclusione dell'affare una data situazione di fatto attuale o futura: l'esempio classico è quello di un impegno a pagare una somma di denaro per poter aver accesso in una data giornata ad un balcone per assistere ad un corteo” (Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 1999, p. 227).

Sulla scorta della dottrina anche la giurisprudenza (la casistica riguarda per lo più contratti di compravendita o preliminari di vendita di terreni sul presupposto della loro edificabilità) afferma che: “Ricorre la presupposizione, o condizione non espressa, quando una determinata situazione, di fatto o di diritto, passata, presente o futura, di carattere obiettivo - la cui esistenza, cessazione e verifica sia del tutto indipendente dall'attività o dalla volontà dei contraenti e non costituisca

oggetto di una loro specifica obbligazione - debba ritenersi, pur in mancanza di un espresso riferimento ad essa nelle clausole contrattuali, essere stata tenuta presente dai contraenti medesimi nella formazione del loro consenso, come presupposto avente valore determinante ai fini dell'esistenza e del permanere del vincolo contrattuale. Così intesa, la presupposizione assume rilevanza giuridica, determinando l'invalidità o la risoluzione del contratto, quando la situazione presupposta, passata o presente, in effetti non sia mai esistita e, comunque, non esista al momento della conclusione del contratto, ovvero quando quella contemplata come futura (ma certa) non si verifichi” (Cass. Civ. sez. II, 14 novembre 2006, n. 24295, relativa ad un preliminare stipulato “tenendo presente la situazione, considerata per certa, della possibilità di edificare sul terreno promesso in vendita” confermando la sentenza di merito che aveva dichiarato la nullità del contratto per difetto originario della presupposta edificabilità del fondo promesso in vendita ed escluso quindi l'inadempimento dell'acquirente).

Si è poi osservato, in una recente decisione che ha analizzato attentamente il tema, che “alla presupposizione può allora riconoscersi autonomo rilievo di categoria unificante assumente specifico significato laddove nell'ambito delle circostanze giuridicamente influenti sul contratto ad essa si riconducano, quali presupposti oggettivi, fatti e circostanze che, pur non attenendo alla causa del contratto o al contenuto della prestazione, assumono (per entrambe le parti ovvero per una sola di esse, ma con relativo riconoscimento da parte dell'altra) un'importanza determinante ai fini della conservazione del vincolo contrattuale. Circostanze che, pur senza essere - come detto - dedotte specificamente quale condizione del contratto, e pertanto rispetto ad esso "esterne", ne costituiscono specifico ed oggettivo presupposto di efficacia in base al significato proprio del negozio determinato alla stregua dei criteri legali d'interpretazione, assumenti valore determinante per il mantenimento del vincolo contrattuale (es. l'ottenimento dello sperato finanziamento)” (Cass. civ. Sez. III, 25 maggio 2007, n. 12235).

Quanto alle conseguenze della rilevata configurabilità di una presupposizione è opinione comune che se il presupposto obiettivo comune non esiste al momento della stipula del contratto, quest'ultimo è nullo per mancanza della causa.

Il venir meno del presupposto in corso di esecuzione determina invece la risoluzione del contratto con efficacia *ex tunc* (Trabucchi, Istituzioni di diritto civile, Padova, 2007, pp. 144-145).

Le similitudini con la vicenda degli “esodati” non mancano, tanto più ove si osservi che non di rado il motivo-presupposto (l'approssimarsi del diritto alla pensione) risulta esplicitato negli accordi.

Il problema, per gli esodati, consiste però, com'è agevole intuire, nel fatto che il rimedio è esperibile fin quando gli effetti dell'accordo non si sono prodotti. Dunque può ritenersi che l'istituto della presupposizione sia invocabile laddove l'accordo per l'esodo incentivato (o l'atto di dimissioni) sia stato sottoscritto ma il rapporto non sia ancora cessato (ossia fino a quando il lavoratore continua a lavorare o è in cassa integrazione), mentre una volta che il rapporto sia cessato è giocoforza ritenere non vi sia più nulla da fare.

Rileva peraltro Galgano (Trattato di diritto civile, vol. II, Padova, 2009, p. 554) che in giurisprudenza, mentre è pacifico che la situazione di fatto o di diritto presupposta debba possedere inizialmente carattere di incertezza e non prevedibilità ed essere comune alle parti o percepibile da entrambe, non è invece “sempre richiesto – come si dovrebbe richiedere – che il contraente che invoca la presupposizione non abbia ancora eseguito la prestazione, sicchè la presupposizione appare invocata non solo per sottrarsi all'esecuzione della prestazione (il pagamento del prezzo convenuto per un'area non più edificabile), ma anche per ripetere la già eseguita prestazione”. E, soprattutto laddove le parti abbiano fatto espresso riferimento al momento dell'accesso alla pensione, gli spunti per ulteriori e più approfondite riflessioni (anche in relazione all'istituto della condizione) non mancano.

Giuseppe Pellacani
Professore straordinario di Diritto del Lavoro
Università di Modena